

ON.LE TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.
CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

La docente **CONCETTA FORTEZZA** (c.f. FRTCCT78M68B428N), nata a Caltagirone (CT) il 28.08.1978 ed ivi residente alla Via Ruggero Settimo n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Napolitano (c.f. NPLLSN85A66B428W) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima sito in Caltagirone (CT) al Viale Europa n. 32 (fax 0933-34151) PEC alessandra.napolitano@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, giusta procura in calce al presente atto,

-ricorrente-

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma al Viale Trestevere n. 76/A, domiciliata *ex lege* presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, con sede in Milano (cap. 20100) alla Via Carlo Freguglia n. 1,

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Milano (cap. 20124) alla Via Pola n. 11, domiciliato *ex lege* presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, con sede in Milano (cap. 20100) alla Via Carlo Freguglia n. 1,

-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO, in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Milano (cap. 20146) alla Via Soderini n. 24, domiciliato *ex lege* presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO, con sede in Milano (cap. 20100) alla Via Carlo Freguglia n. 1,

-resistenti-

NONCHE' NEI CONFRONTI

DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI MOBILITA' PER IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PER IL PASSAGGIO DI RUOLO INTERPROVINCIALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, rispettivamente pubblicate in data 04.08.2016 e 13.08.2016, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania classe di concorso Sostegno scuola media (AD00) valide per gli anni scolastici 2016/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente.

-potenziali resistenti-

* * *



Si premette che oggetto del presente ricorso è l'impugnazione delle graduatorie definitive, previa disapplicazione nonché sospensione, della classe di concorso sostegno scuola media (AD00) della mobilità a.s. 2016/2017 riguardanti il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado e il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado (**All. 1**), per **mancato riconoscimento del corretto punteggio**, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del servizio di pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente presso istituti scolastici pareggiati paritari negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 e 2013/2014**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, nonché il **diritto ad ottenere il mancato trasferimento interprovinciale richiesto per l'AMBITO 8 DI CATANIA**, Regione Sicilia, **per la scuola secondaria di primo grado per l'a.s. 2016/2017** e il **mancato ottenimento del passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado per l'a.s. 2016/2017**, sulla base del punteggio complessivo vantato dall'odierna ricorrente (comprensivo del servizio pre-ruolo, cioè 56 punti) e nel rispetto delle precedenza vigenti all'interno di ogni singola fase (Fase A, Fase B, Fase C, Fase D).

PREMESSO IN FATTO CHE:

- la professoressa Concetta Fortezza è docente titolare di ruolo, assunta con contratto individuale a tempo indeterminato (All. 2) presso il Gramsci + Gemelli di Milano (MIMM8CY01Q), in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A030 - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA, su posto di SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI e per l'insegnamento di EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA (A030), con decorrenza giuridica dal 01.09.2014 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio (01.09.2014);
- l'odierna ricorrente ha svolto il servizio pre-ruolo presso i seguenti istituti pareggiati come docente di sostegno per Minorati Psicofisici:
 - 1) a.s. 2009/2010 Istituto Regionale d'Arte "R. Libertini" di Grammichele (dal 03.12.2009 al 18.06.2010), docente di Sostegno Area Psicomotoria;
 - 2) a.s. 2010/2011 Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele (dal 17.11.2010 al 17.06.2011), docente di Sostegno Area Psicomotoria;
 - 3) a.s. 2011/2012 Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele (dal 18.10.2011 al 30.06.2012), docente di Sostegno Area Psicomotoria;
 - 4) a.s. 2012/2013 Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele (dal 23.10.2012 al 30.06.2013), docente di Sostegno Area Psicomotoria;
 - 5) a.s. 2013/2014 Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele (dal 01.10.2013 al 30.06.2014), docente di Sostegno Area Psicomotoria;
- l'odierna ricorrente ha presentato al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Capponi" di Milano apposita domanda di ricostruzione di carriera del docente, chiedendo il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina dell'attuale ruolo e resi nei periodi ed anni scolastici sopra elencati (**All. 3**);
- per l'anno scolastico 2016/2017 è stato avviato un piano straordinario di mobilità, difatti, ai sensi dell'art. 1, comma 108 della L. 107/2015 "La Buona Scuola" in base al quale *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro*



l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati";

- a disciplinare la procedura di mobilità nazionale è intervenuto il CCNI per la mobilità del personale docente del 08.04.2016, il quale – all'art. 6 "Fase B" – recita così *"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili di ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 proveniente dalla GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito richiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra in deroga anche al vincolo triennale di permanenza nella provincia";*
- l'odierna ricorrente, appartenente alla FASE B1 della mobilità, ha presentato apposita domanda di mobilità di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado e domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017 (**All. 4 e 5**), indicando tutti i servizi svolti ed i titoli posseduti, come si evince dagli appositi allegati alla domanda di mobilità, e precisamente: Allegato D scuola secondaria (**All. 6**) ove la ricorrente al punto 3 A) ha specificatamente indicato anni e periodi del servizio di pre-ruolo, che ai sensi dell'art. 485 del Dlgs. n. 297 del 06.04.1994 prevede che "il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandi femminili statali", svolto presso il Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele come **docente di Sostegno per Minorati Psicofisici** (i cui punti annuali sono valutati il doppio proprio perché sono su sostegno, quindi $3 \times 2 = 6$ punti per ogni anno), nonché apposita dichiarazione personale (**All. 7**), ove la stessa ha elencato tutti i titoli e abilitazioni in suo possesso;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, ai fini della valutazione della domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado e della domanda per il passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola secondaria di II grado, ha considerato i seguenti dati: **1) per il trasferimento interprovinciale secondaria I grado**: Punteggio Base 14 punti; Punteggio aggiuntivo su sostegno 6 punti e Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6 punti (**All. 8**); **2) per il passaggio di ruolo interprovinciale secondaria II grado**: Punteggio Base 14 punti; Punteggio aggiuntivo su sostegno 6 punti e Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 0 punti (**All. 9**), non considerando il punteggio



- dei 5 anni di servizio pre-ruolo (5 anni di pre-ruolo x 6 punti ogni anno = 30 punti) indicati e richiesti dall'odierna ricorrente al momento della presentazione delle relative domande:
- successivamente, in data 01.07.2016 tramite reclamo inoltrato via mail, l'odierna ricorrente si è opposta alla mancata attribuzione del punteggio per il servizio pre-ruolo svolto per 5 anni presso il Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele, allegando la **nota dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale, della Regione Sicilia n. prot. 36093 del 23.06.2016** (All. 10), con la quale **tutti gli istituti regionale d'arte** di Bagheria, Enna, **Grammichele**, Mazara del Vallo, S. Stefano di Calastra e l'istituto tecnico regionale di Catania, **con decreti assessoriali hanno attenuato lo status di pareggiamento, a tutti gli effetti, agli analoghi istituti dello stato fin dall'anno 1968/1969 e che nessun provvedimento prima dell'entrata in vigore della Legge 62/2000 è stato emesso da parte dell'Assessorato in questione per la revoca del pareggiamento stesso;**
 - in data 02.07.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha nuovamente rivalutato la richiesta della docente Concetta Fortezza, notificando alla stessa la valutazione della **domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado** e, convalidando il servizio pre-ruolo svolto (5 anni x 6 punti ogni anno = 30 punti), ha riconosciuto il seguente punteggio: Punteggio Base 29; Punteggio aggiuntivo su sostegno 21 punti e Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6 punti (All. 11);
 - in data 06.07.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ha comunicato la convalida della **domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola secondaria di II grado**, presentata dall'odierna ricorrente (All. 12), senza il riconoscimento dei 5 anni di servizio pre-ruolo, attribuendo alla ricorrente il seguente punteggio: Punteggio Base 14 punti; Punteggio aggiuntivo su sostegno 6 punti e Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 0 punti (All. 9); pertanto, l'odierna ricorrente, nello stesso giorno, ha ulteriormente reclamo tramite mail, il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo chiedendone il riconoscimento, allegando la nota **nota dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'istruzione e della Formazione Professionale, della Regione Sicilia n. prot. 36093 del 23.06.2016;**
 - in data 11.07.2016, l'odierna ricorrente ha ricevuto ulteriore lettera di notifica (All. 13), con la quale veniva **annullata la convalida della domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado**, decurtando nuovamente, in riferimento alla medesima domanda, i punti relativi al servizio pre-ruolo svolto presso il Liceo Artistico Regionale "R. Libertini", riconoscendole i punti assegnati in precedenza e cioè: Punteggio Base 14 punti; Punteggio aggiuntivo su sostegno 6 punti e Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6 punti (All. 8), con avviso che la relativa domanda di trasferimento interprovinciale non avrebbe partecipato al Movimento;
 - in data 14.07.2016, la docente Concetta Fortezza ha nuovamente reclamato (All. 14) la suddetta decurtazione, prospettandosi per la stessa un grave danno legato alla mancata valutazione del punteggio richiesto, ai fini della mobilità 2016/2017, avanzando contestualmente richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90;
 - in data 15.07.2016, l'odierna ricorrente non ha avuto alcun riscontro positivo, poiché il responsabile della valutazione della domanda di mobilità presentata dalla stessa, ha comunicato tramite mail (All. 15) che l'ufficio in questione ha tenuto conto di quanto previsto



dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, secondo il quale *“i servizi prestati su scuole paritarie non sono oggetto di valutazione”* (NOTE COMUNI del CCNI dell’08.04.2016, nota ritenuta assolutamente illegittima per le motivazioni di cui a seguire), lo stesso non ha tenuto in considerazione che il Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” di Grammichele ha ottenuto lo status di pareggiamento a tutti gli effetti agli analoghi istituti dello Stato fin dall’anno 1968/1969 (**All. 10**) ed è evidente l’errore in cui è incorso l’Ufficio Scolastico il quale, nell’applicare illegittimamente le NOTE COMUNI in calce al CCNI dell’08.04.2016, lo ha considerato paritario piuttosto che pareggiato!

- in data 27.07.2016 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano e di Monza Brianza (**All. 16 e 17**) sono stati diffidati a provvedere immediatamente alla rivalutazione delle domande presentate dall’odierna ricorrente per la mobilità a.s. 2016/2017 e a considerare assolutamente valido, ai fini della composizione della graduatoria, il servizio il punteggio del servizio pre-ruolo svolto dalla stessa, ma l’Ufficio Scolastico non dava alcun seguito;
- in data 03.08.2016 e in data 13.08.2016 all’odierna ricorrente veniva notificato rispettivamente il mancato trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2016/2017 (**All. 18**) e il mancato passaggio di ruolo per l’a.s. 2016/2 (**All. 19**);
- in data 08.08.2016 l’odierna ricorrente ha presentato reclamato con contestuale richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 1 dell’art. 17 CCNI Mobilità 08.04.2016 (**All. 20**), avverso il mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale, richiesto per il primo ambito indicato dalla stessa, e cioè l’Ambito 8 di Catania, Regione Sicilia, trasferimento ottenuto illegittimamente da altri docenti appartenenti alla Fase C della mobilità, i quali avrebbero avuto diritto al trasferimento nel suddetto ambito soltanto in via subordinata rispetto all’odierna ricorrente appartenente alla **FASE B1 della mobilità**;
- nessuna risposta è pervenuta in merito alla richiesta di conciliazione avanzata dall’odierna ricorrente, la quale, nonostante abbia ottenuto, per l’anno scolastico 2016/2017, l’assegnazione provvisoria in provincia di Catania, specificatamente presso l’Istituto Comprensivo “A. Narbone” di Caltagirone (**All. 21**, posizione n. 211), resta titolare presso la scuola Gramsci + Gemelli di Milano, a notevole distanza, quindi, dal proprio nucleo familiare, composto dal coniuge residente in Caltagirone (CT) e impossibilitato a seguirla a Milano perché impegnato in attività lavorativa nella provincia di Ragusa;
- inoltre, si fa presente che il servizio pre-ruolo svolto da altri docenti presso gli istituti regionali siciliani (come quello prestato dall’odierna ricorrente) è stato riconosciuto da altri Ambiti Scolastici Territoriali di altre Province (come Catania, Ancora e Cremona), ai fini della mobilità 2016/2017; quindi, l’odierna ricorrente ha di fatto subito un trattamento differente a parità di condizione, rispetto a quello di altri suoi colleghi, con evidente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.);

PREMESSO IN DIRITTO CHE:

- l’art. 485 del Dlgs. n. 297/94 indicato al punto 3) dell’allegato D (**All. 6**) alla Nota 4 recita così “il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali”;
- l’odierna ricorrente ha svolto il **servizio pre-ruolo** (per ben 5 anni) come **docente di Sostegno** presso il **Liceo Artistico Regionale “R. Libertini”**, istituto che, con D.A. n. 1364 del



02.09.1969, ha ottenuto lo status di pareggiamento e, successivamente all'entrata in vigore della L. 62/2000, con D.A. 30 del 05.02.2002, è divenuto **Scuola Pareggiata Paritaria** ottenendo lo **status di parità scolastica**;

- dunque, il Liceo Artistico Regionale "R. Libertini" di Grammichele (CT) è una istituzione: **pareggiata** in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestito dalla Regione Siciliana – Ente Pubblico Territoriale; **paritaria** in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico;
- prima del 2000, l'ordinamento scolastico prevedeva quattro categorie di scuole non statali: autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate; successivamente, con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", è stato specificatamente riordinato **il sistema nazionale di istruzione** (art. 1, comma 1) il quale **"è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"**, definendo al comma 2 **"scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità e di efficacia di ai commi 4, 5 e 6"**, evidenziando, altresì, al comma 3 della medesima legge che **"le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico"**;
- la Legge 62/2000 conferma l'esistenza di un **principio generale di equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche**; a fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi la citata L. 62/2000, la successiva L. 27/06, ex multis C.M. 163 del 15.06.2000 e D.M. n. 267/07 e n. 83/08), in particolare la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e, altresì, *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari**;
- tale principio viene ulteriormente comprovato dal disposto dell'art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001 che ha previsto testualmente che **"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**, non vi è motivo alcuno per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica ai sensi dell'art. 12, comma 2 delle "Disposizioni sulla legge in generale", alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale piuttosto che per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come di fatto è accaduto all'odierna ricorrente stante la previsione del CCNI) e di ricostruzione di carriera; ed ancora, dal parere della **Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864** in data 04.10.2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della L. 62/2000 **"mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter**



conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 297/94" (Trib. Rimini-Sez. Lavoro sent. n. 64/2014; Trib. Caltagirone-Sez Lavoro ord. n. 2668 del 11.07.2016; Trib. Napoli-Sez. Lavoro ord. n. 16877 del 06.09.2016; Trib. Milano-Sez. Lavoro emessa dalla Dott.ssa Francesca Saioni nel proc. n. 6202/16 R.G.);

- al fine di escludere la valutazione del servizio in questione, non potrebbero essere richiamati gli artt. 360 e 485 del Dlgs. n. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o di pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate (comma 2), essendo, invece, esattamente il contrario e cioè che la suddetta disposizione di legge, facendo uso di terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti giuridici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie;
- il fenomeno di successioni tra norme e istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. n. 250/05 (conv. in L. 27/06) che all'art. 1 bis "Norme in materia di scuole non statali" prevede espressamente che "le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie, riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie", tale disposizione non fa altro che statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ponendo sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali;
- anche la giurisprudenza amministrativa ha dato un chiarimento a riguardo, affermando come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato sentenza n. 1102/2002);
- tale principio di equiparazione non è stato recepito dal CCNI Mobilità 2016/2017, che, pertanto, ha arrecato un grave pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione di carriera, all'odierna ricorrente, la quale ha prestato servizio di pre-ruolo nelle scuole pareggiate, poi divenute pareggiate paritarie ai sensi di legge;
- non vi sono dubbi di alcun tipo circa l'**illegittimità**, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, **della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"**;
- che il suddetto servizio pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente, allo stesso tempo, deve essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione di carriera ex artt. 360 e 495 Dlgs n. 297/94, altrimenti si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi alcuna ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.



Alla luce delle superiori considerazioni, la docente Concetta Fortezza, *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice del Lavoro, Voglia, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni:

- **accertare e dichiarare** l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e dell'art. 40, comma 1 ultimo cpv (*"Nella materia relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 *quinquies* (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2 c.c."*) del Dlgs 165/01, della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;
- **accertare e dichiarare** il diritto dell'odierna ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e per i successivi anni scolastici, nonché ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto presso il **Liceo Artistico Regionale "R. Libertini"**, istituto prima pareggiato (con D.A. n. 1364 del 02.09.1969) e, successivamente all'entrata in vigore della L. 60/2000, con D.A. 30 del 05.02.2002, **è divenuto Scuola Pareggiata Paritaria** ottenendo lo **status di parità scolastica**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, **condannare** l'amministrazione scolastica al relativo inserimento di 30 punti nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità e, conseguentemente, **ordinare** l'amministrazione a provvedere al relativo trasferimento;
- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad avere computati "agli effetti della progressione di carriera", ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del Dlgs 297/94, gli anni di servizio pre-ruolo svolto presso il sopra citato istituto regionale dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2013/2014 (5 anni), con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica all'adozione del relativo decreto di ricostruzione di carriera.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

- 1) Trasferimenti secondaria I e II grado a.s. 2016/2017;
- 2) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 3) Domanda di ricostruzione di carriera del docente;
- 4) Domanda trasferimento interprovinciale scuola secondaria di I grado;
- 5) Domanda passaggio di ruolo interprovinciale scuola secondaria II grado;
- 6) Allegato D scuola secondaria;
- 7) Dichiarazione personale;
- 8) Notifica trasferimento interprovinciale secondaria I grado;
- 9) Notifica passaggio di ruolo interprovinciale secondaria II grado;



- 10) Reclamo per riconoscimento servizio pre-ruolo e nota Regione Siciliana prot. n. 36093 del 23.06.2016;
- 11) Notifica convalida della domanda di trasferimento interprovinciale secondaria I grado e rivalutazione della domanda con punteggio riconosciuto;
- 12) Notifica convalida della domanda di passaggio di ruolo secondaria II grado;
- 13) Annullamento convalida domanda di trasferimento interprovinciale secondaria I grado;
- 14) Reclamo del 14.07.2016 avverso decurtazione punteggio;
- 15) Missiva del 15.07.2016 di risposta avverso il reclamo;
- 16) Diffida del 27.07.2016 all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano;
- 17) Diffida del 27.07.2016 all'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza Brianza;
- 18) Notifica mancato trasferimento interprovinciale secondaria I grado a.s. 2016/2017;
- 19) Notifica mancato passaggio di ruolo interprovinciale secondaria II grado a.s. 2016/2017;
- 20) Reclamo e contestuale richiesta tentativo di conciliazione;
- 21) Elenco docenti per l'Assegnazione Provvisoria nella Provincia di Catania;
- 22) Dichiarazione sostitutiva certificazione.

Con il presente ricorso si provvede al deposito telematico parziale degli allegati sopra indicati, attesa la corposità degli stessi, riservandosi di depositare i restanti allegati dopo la comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuta iscrizione e assegnazione del numero di ruolo.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00, ma l'odierna ricorrente dichiara di essere esente dal pagamento del suddetto contributo, poiché il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 115/02, non è superiore € 34.585,23.

Caltagirone 26.09.2016

Avv. Alessandra Napolitano

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, in adempimento della procura alle liti in calce al presente ricorso *ex art.* 414 c.p.c., con contestuale istanza *ex art.* 151 c.p.c.,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione delle graduatorie definitive, previa loro disapplicazione nonché sospensione, della classe di concorso AD00 (Sostegno) della mobilità a.s. 2016/2017 riguardanti il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I grado e il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado (**All. 1**), per **mancato riconoscimento del corretto punteggio**, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, **del servizio di pre-ruolo svolto dall'odierna ricorrente**, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, nonché il **diritto ad ottenere il mancato trasferimento interprovinciale richiesto per l'AMBITO 8 DI CATANIA**, Regione Sicilia, **per la scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2016/2017** e il **mancato ottenimento del passaggio di ruolo per la scuola secondaria**



di II grado per l'a.s. 2016/2017, sulla base del punteggio complessivo vantato dall'odierna ricorrente;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania per la classe di concorso Sostegno (AD00) della scuola secondaria di I e II grado valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia di tutti i docenti che, in virtù di un incremento del punteggio attribuito alla ricorrente e dell'inserimento della stessa nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it, nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore formula istanza affinché la S.V. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento nella G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; invece alle Amministrazioni convenute mediante notifica con mezzi ordinari o con ogni altro modo ritenuto opportuno.

Caltagirone 26.09.2016

Avv. Alessandra Napolitano



La sottoscritta Concetta Fortezza (c.f. FRTCCT78M68B428N), nata a Caltagirone (CT) il 28.08.1978 ed ivi residente alla Via Ruggero Settimo n. 2,

nomina

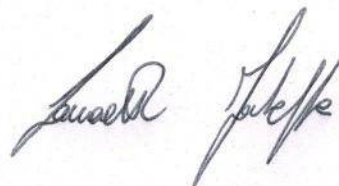
suo difensore e procuratore nel presente procedimento innanzi al Tribunale di Caltagirone-Sez. Lavoro, avente ad oggetto ricorso *ex art.* 414 c.p.c. per la mobilità a.s. 2016/2017, l'avv. Alessandra Napolitano del Foro di Caltagirone, in ogni fase, stato e grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà di Legge, con tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c., compresa quella di transigere, conciliare, di chiamare terzi in causa, di nominare sostituti processuali, ed ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuto in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il suo operato.

Eleggo domicilio presso lo studio legale dell'avv. Alessandra Napolitano sito in Caltagirone (CT) al Viale Europa n. 32.

Ai sensi della L. 196/2003, dichiaro di avere ricevuto l'informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei dati personali.

Dichiaro, altresì, di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DLgs 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Caltagirone 12.09.2016



VERA LA FIRMA

Avv. Alessandra Napolitano

